

**Vista** la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'articolo 5, così come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

**Considerato** che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;

**Considerato** che, ai sensi dei commi 2 e 4 del medesimo articolo, il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 90 giorni e che, qualora il termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni;

**Considerato** inoltre che l'articolo 14 della legge regionale 7/2000, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 26/2012, prevede nella comunicazione di avvio del procedimento l'indicazione del termine di conclusione dello stesso;

**Visto** che la legge regionale 80/82 non stabilisce il termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla concessione delle diverse tipologie di finanziamento erogabili con le disponibilità del Fondo;

**Visto** che i regolamenti recanti criteri e modalità per la concessione delle diverse tipologie di finanziamenti erogabili con le disponibilità del Fondo ed approvati con Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 0113/Pres., con Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011 n. 047/Pres., con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0263/Pres., con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0262/Pres., con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0261/Pres. con Decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2009 n. 0125/Pres., con Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 02/Pres., con Decreto del Presidente della Giunta 18 settembre 2006, n. 0279/Pres. parimenti non stabiliscono il termine per la conclusione dei procedimenti;

**Ritenuto** pertanto opportuno, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della legge regionale 7/2000, procedere a stabilire i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alla concessione delle diverse tipologie di finanziamento erogabili con le disponibilità del Fondo;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, la Giunta regionale all'unanimità

## **DELIBERA**

1. Per la concessione delle diverse tipologie di finanziamenti erogabili con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE